

Rep. n.

**Contratto normativo per l'affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica e diagnosi energetica, presso una pluralità di immobili in uso all'Agenzia delle Entrate – lotto \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) - CIG \_\_\_\_\_**

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno \_\_\_\_\_ in Roma, presso la sede della Direzione Centrale Logistica e Approvvigionamenti dell'Agenzia delle Entrate, alla Via Giorgione, 159, innanzi a me -----, nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, designat\_ , con provvedimento direttoriale prot. n. \_\_\_\_\_ a ricevere, quale Ufficiale Rogante dell'Agenzia delle Entrate, gli atti in forma pubblica amministrativa

senza assistenza dei testimoni per concorde rinunzia fattane dai comparenti, me consenziente, sono presenti i signori:

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, il quale interviene in rappresentanza dell'Agenzia delle Entrate (di seguito, per brevità, "Agenzia", "AdE", "Committente"), con sede legale in Roma, alla Via Giorgione, 106, codice fiscale e partita Iva 06363391001, domiciliato per la carica come sopra;

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di rappresentante – (eventuale) giusta procura speciale del \_\_\_\_\_ con atto rep. n. \_\_\_\_\_ per notar \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ che qui si allega sub " \_\_\_\_\_ b" – della Società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura

\_\_\_\_\_, (di seguito, per brevità, “Contraente”, “Società” o “Appaltatore”), aggiudicataria del lotto \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) della Procedura aperta per l’affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica e diagnosi energetica, presso una pluralità di immobili in uso all’Agenzia delle Entrate (indetta con bando prot. n. \_\_\_\_\_).

Al presente atto pubblico, redatto con procedure informatiche così come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs. 18.4.2016 n. 50, si applicano le disposizioni della Legge n. 89/1913 (Legge notarile) e quelle successivamente emanate in attuazione della stessa.

I signori sopra costituiti, dei quali sono certo di identità personale, qualifica e poteri di firma, e verificata la validità dei rispettivi certificati di firma, convengono e stipulano in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n.50 del 2016, quanto segue.

**premesso che**

- L’Agenzia delle Entrate ha indetto una procedura aperta per l’acquisizione del servizio di verifica della vulnerabilità sismica e diagnosi energetica, presso una pluralità di immobili in uso all’Agenzia delle Entrate (determina prot. n. \_\_\_\_\_).

Tale procedura è articolata in 16 lotti territoriali e funzionali di seguito elencati (con l’indicazione per ciascuno del relativo massimale contrattuale, comprensivo degli oneri della sicurezza per rischi da interferenza, dell’IVA e di ogni altro onere previsto dal prospetto economico d’appalto):

- lotto 1 (Abruzzo): € 74.506,86;
- lotto 2 (Basilicata): € 148.510,61;
- lotto 3 (Calabria): € 412.013,89;
- lotto 4 (Campania): € 906.261,51;
- lotto 5 (Friuli Venezia Giulia): € 178.648,94;
- lotto 6 (Liguria): € 252.189,45;
- lotto 7 (Lombardia): € 1.037.287,53;
- lotto 8 (Marche): € 269.889,61;
- lotto 9 (Molise): € 76.500,05;
- lotto 10 (Piemonte): € 864.050,91;
- lotto 11 (Puglia): € 409.563,84;
- lotto 12 (Sardegna): € 245.161,62;
- lotto 13 (Sicilia): € 598.848,86;
- lotto 14 (Toscana): € 112.877,81;
- lotto 15 (Umbria): € 322.592,77;
- lotto 16 (Veneto): € 310.685,51.

All'esito della procedura indetta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.lgs. 50/2016, la società \_\_\_\_\_ è risultata aggiudicataria del Lotto \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_).

Con provvedimento prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ l'Agenzia ha disposto l'aggiudicazione di tale Lotto \_\_\_\_\_ in favore della Società.

A seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, l'aggiudicazione ha acquisito efficacia.

È decorso il termine per la stipula del presente Contratto, di cui all'art. 32, commi 8 e 9 del D.lgs. 50/2016.

Qualora dovessero emergere, nel corso della vigenza del contratto di appalto, cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 in capo all'Appaltatore, il presente Contratto sarà risolto di diritto.

L'Agenzia ha avviato l'istruttoria antimafia con richiesta di informativa presso la Banca Dati Nazionale Antimafia con nota prot. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_; in caso di esito interdittivo si procederà alla risoluzione del presente contratto e dei contratti esecutivi eventualmente stipulati.

L'Appaltatore, in sede di partecipazione alla procedura, si è espressamente obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti.

**Tutto quanto sopra premesso**, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, convengono e stipulano quanto segue.

### **Art. 1 – Premesse e allegati**

**1.1** Le premesse e gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto:

- delega per la sottoscrizione prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, qui allegata sub “\_\_\_\_\_”;
- *(eventuale)* procura speciale del \_\_\_\_\_ al dott. \_\_\_\_\_  
*\_(rappresentante dell'Appaltatore)*, qui allegata sub “\_\_\_\_\_”;
- Offerta economica dell'Appaltatore, qui allegata sub “\_\_\_\_\_”;
- Offerta tecnica dell'Appaltatore, qui allegata sub “\_\_\_\_\_”;

La documentazione di seguito indicata, pur non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto:

- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale con allegati (d'ora innanzi, per brevità, anche "Capitolato");

- Progetto del servizio e relativi allegati;

- Patto di integrità;

- Modulo sul conflitto di interessi potenziale;

- Cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n.50 del 2016, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel Contratto medesimo per un importo pari ad Euro \_\_\_\_\_, emessa da \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ e valida sino al \_\_\_\_\_);

- Codice di Comportamento del personale dell'Agenzia delle Entrate.

**1.2** In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel presente Contratto e negli allegati sopra indicati sarà osservato il seguente ordine di prevalenza:

- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale con allegati,

- Offerta economica dell'Appaltatore;

- Contratto normativo;

- Contratto/i esecutivo/i;

- Offerta tecnica dell'Appaltatore.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti tutti della gara, prodotti dalla Stazione Appaltante prevarranno sugli atti e i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore.

Ai fini del presente Contratto normativo, alle espressioni ed ai termini sotto indicati viene attribuito il seguente significato:

➤ SEDI

uffici amministrativi, sportelli per la riscossione, archivi e altri locali di proprietà di AdE o di proprietà di terzi e condotti in locazione da AdE.

➤ CONTRATTO NORMATIVO (o “Contratto”):

il presente contratto, sottoscritto dall’Amministrazione e dall’Appaltatore, per effetto del quale quest’ultimo si obbliga a eseguire le prestazioni richieste in seguito alla stipula di singoli contratti esecutivi da parte della Committente.

➤ CONTRATTO ESECUTIVO:

l’atto sottoscritto in esecuzione del contratto normativo, avente ad oggetto l’attivazione e l’esecuzione dei servizi oggetto del Capitolato.

➤ DIRETTORE DELL’ESECUZIONE:

figura designata dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. n. 50/2016, con le funzioni e le responsabilità attribuite dall’art. 111 del medesimo Decreto e dal Decreto n. 49 del 7.3.2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

**Art. 2 - Oggetto**

**2.1** Con il presente contratto l’Amministrazione affida all’Appaltatore, che accetta, l’esecuzione del servizio di verifica della vulnerabilità sismica e diagnosi energetica, presso una pluralità di immobili strumentali ad uso ufficio o deposito/archivio di proprietà della Committente ovvero di proprietà di terzi condotti in locazione dalla Committente in ragione dell’articolato prestazionale emarginato per il Lotto oggetto del presente contratto normativo, dall’allegato n.1 al Capitolato d'appalto.

**2.2** In particolare l'Appaltatore si impegna ad eseguire tutti i servizi affidati, alle condizioni analiticamente definite nel Capitolato, nel presente Contratto, nel Progetto e relativi allegati, da intendersi qui integralmente recepiti, unitamente alla dichiarazione di offerta tecnica ed economica

L'Appaltatore prende atto che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà la puntuale e completa attuazione delle soluzioni/strumenti/migliorie e utilizzo delle risorse indicate nell'Offerta Tecnica, nei tempi e nei modi indicati nella stessa, se migliorativi dei tempi e dei modi indicati nella documentazione di gara. Eventuali anomalie o malfunzionamenti rilevate su miglorie/soluzioni/strumenti devono essere immediatamente rimossi dall'Appaltatore.

I servizi affidati dovranno essere svolti secondo le regole della migliore tecnica ed arte e secondo le modalità specificate nel presente Contratto normativo, nei contratti esecutivi, nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale con relativi allegati e nell'Offerta tecnica ove migliorativa.

I servizi saranno eseguiti a seguito della sottoscrizione, da parte delle strutture territoriali (Direzioni Regionali/Provinciali/Uffici Centrali dell'Agenzia delle Entrate) di specifici contratti esecutivi, nei quali saranno specificate le sedi interessate dai servizi commessi, le tempistiche entro cui i servizi stessi dovranno essere attivati e la loro durata complessiva. L'appaltatore, entro 3 giorni dalla ricezione di ciascun contratto esecutivo, dovrà provvedere alla sottoscrizione e

restituzione dello stesso.

La mancata sottoscrizione del contratto esecutivo da parte dell'appaltatore nei termini di cui sopra comporterà la risoluzione automatica del presente contratto per grave inadempimento dell'appaltatore stesso.

L'appaltatore accetta espressamente che non sussiste alcun obbligo della Committente alla sottoscrizione dei contratti esecutivi e per un periodo determinato, non sussistendo alcun corrispettivo minimo garantito in favore dell'Appaltatore medesimo.

Pertanto, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa, di qualsivoglia natura, nei confronti dell'Amministrazione, qualora i contratti esecutivi ovvero la relativa durata ovvero i relativi corrispettivi maturati risultassero inferiori rispetto all'importo complessivo previsto dal presente contratto; né l'Amministrazione potrà essere chiamata a rispondere nei confronti dell'Appaltatore qualora i contratti esecutivi non dovessero essere stipulati o la loro durata fosse inferiore a quanto indicato nel presente contratto od alle attese dell'Appaltatore stesso.

### **Art. 3 - Durata**

**3.1** La durata complessiva dell'appalto è stata stimata dalla Stazione Appaltante per ciascun Lotto e posta a base di gara secondo quanto specificato nella seguente tabella. In nessun caso, fatte salve specifiche contingenze adeguatamente motivate in fase di esecuzione contrattuale, saranno ammesse durate eccedenti **12 (dodici) mesi**. I tempi contrattuali terranno in considerazione l'offerta migliorativa eventualmente predisposta in sede di gara da parte del contraente.



I tempi massimi previsti per l'erogazione delle prestazioni contrattuali sono da intendersi al netto di quelli per il rilascio di pareri/nulla osta da parte delle Amministrazioni competenti e di quelle usuarie.

Il termine per l'esecuzione di tutte le attività decorre dalla sottoscrizione del verbale di inizio del servizio da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto:

LOTTO	DURATA DEL SERVIZIO (GIORNI)
1	60
2	120
3	180
4	330
5	120
6	150
7	365
8	150
9	60
10	330
11	180
12	150
13	330
14	90
15	180
16	150

**3.2.** Non è prevista alcuna opzione di rinnovo.

**3.3** Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione – nel corso dell'esecuzione del presente appalto – si riserva la facoltà di prorogare la durata del presente Contratto per il tempo strettamente occorrente alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel presente Contratto e dei relativi contratti esecutivi agli stessi prezzi, patti e condizioni o quelli più favorevoli per la Committente.

**3.4** I singoli contratti esecutivi avranno la durata fissata dall'Amministrazione, che non potrà essere comunque superiore a quella del presente Contratto.

#### **Art. 4 – Corrispettivo**

**4.1** Il presente contratto viene stipulato prevedendo a titolo di corrispettivo massimo l'importo di € \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_/00), Iva esclusa.

Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione del servizio a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

**4.2** L'importo relativo all'espletamento di tutte le attività previste per il servizio di Verifica di vulnerabilità sismica è stato calcolato nell'ipotesi che venga conseguito, il Livello di Conoscenza (LC) massimo ottenibile in materia (pari a LC3): tale livello corrisponde ad una progettazione di tipo definitivo.

Nell'ipotesi in cui il livello di conoscenza LC3 richiesto non sia

raggiungibile, per questioni tecniche oggettive ed opportunamente motivate dall'aggiudicatario ed accolte dal Direttore dell'Esecuzione del contratto e dal Responsabile Unico del Procedimento o su motivata disposizione della Stazione Appaltante, il corrispettivo riconosciuto per il servizio svolto sarà determinato applicando il ribasso percentuale unico offerto (pari al \_\_\_\_\_ %) al prezzo ottenuto mediante applicazione dei coefficienti di cui al D.M. 17/06/2016 relativi al livello di progettazione preliminare (considerato equivalente ai livelli di conoscenza LC2 ed LC1).

**4.3** Attesa la peculiarità dei servizi oggetto di appalto, di natura prettamente intellettuale, non è prevista alcuna revisione dei prezzi in corso di esecuzione, ferma restando l'applicabilità della clausola di revisione prezzi a norma dell'art. 29, comma 1, lett. a) del D.L. 4/2022 (Cfr. anche atto del Presidente Anac 27 luglio 2022 n. 63471 e parere MIMS 1455/2022).

**4.4** Il corrispettivo è da intendersi al netto di IVA e comprensivo di ogni onere e spesa e rimarrà fisso e invariato per l'intera durata contrattuale, fatta salva la revisione dei prezzi, qualora ne ricorrano i presupposti.

#### **Art. 5 – Modalità di esecuzione ed oneri a carico dell'Appaltatore**

**5.1** Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 4, tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto.

**5.2** L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività a perfetta regola

d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto e nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, da intendersi quali condizioni essenziali per l'adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore medesimo con la sottoscrizione del presente Contratto.

**5.3** L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.

**5.4** L'Appaltatore si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto e a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

**5.5** Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 4. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.

**5.6** L'Appaltatore si impegna espressamente a impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel presente Contratto e nei suoi Allegati.

**5.7** L'Appaltatore prende atto e accetta che tutte le prestazioni dovranno essere svolte con continuità. In nessun caso potrà sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del Contratto da parte dell'Amministrazione e il risarcimento di ogni e qualsiasi danno.

**5.8** L'appaltatore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale specializzato in relazione alle prestazioni da eseguire, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature.

**5.9** L'Appaltatore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia una condotta comportamentale informata alla correttezza, alla diligenza e all'etica professionale richiesta dalle circostanze, nonché si impegna a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente Contratto presso i luoghi di esecuzione delle prestazioni commesse.

**5.10** In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

#### **Art. 6 – Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro**

**6.1** L'Appaltatore dichiara, con la sottoscrizione del presente Contratto, di intrattenere con il proprio personale preposto all'esecuzione delle prestazioni affidate un rapporto di lavoro o collaborazione professionale

diretta, nel rispetto della normativa vigente.

**6.2** In particolare, l'Appaltatore si obbliga ad ottemperare, verso i propri dipendenti, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. L'Appaltatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le norme regolamentari di cui al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

**6.3** L'Appaltatore si obbliga, ove previsto, ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

**6.4** L'Appaltatore si obbliga, ove previsto, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

**6.5** Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, ove previsti, di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

**6.6** Il personale impiegato dall'Appaltatore dipenderà solo ed esclusivamente dall'Appaltatore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte

dell'Amministrazione, la quale si limiterà a fornire al Responsabile del Contratto per l'Appaltatore direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.

**6.7** Resta inteso che l'Appaltatore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del Contratto.

**6.8** L'Amministrazione potrà richiedere l'allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento in linea con i regolamenti interni di permanenza all'interno dei locali dell'Amministrazione medesima e/o dovessero non rispettare le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. L'appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione delle risorse allontanate.

**6.9** In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

**6.10** L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a semplice richiesta della stazione appaltante, l'adempimento di tutte le disposizioni derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte di datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Si richiama quanto disposto dall'art. 30, commi 5 e 6 del Codice nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.

**6.11** Ai sensi di quanto previsto all'art. 30 comma 5 D.lgs. 50/2016, nel

caso in cui la Committente riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore ed il cottimista di cui all'art. 105 del medesimo decreto), la Committente provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dalla Committente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, in caso di lavori la Cassa edile.

**6.12** Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, e se del caso, del subappaltatore e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del Contratto, la Committente inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore, oppure, ove applicabile e qualora sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell'art. 105 comma 13, D.lgs. 50/2016, dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. La Committente predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta della Committente sia stata formalmente



contestata dall'Appaltatore, la Committente stessa provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

#### **Art. 7 – Penali**

**7.1** In caso di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, ovvero di mancata o non conforme esecuzione delle prestazioni stesse, la Committente applicherà nei confronti dell'Appaltatore le penali nelle misure e nei casi indicate nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

**7.2** Ai fini dell'applicazione delle penali, l'Amministrazione contesterà all'appaltatore le eventuali inadempienze riscontrate; l'appaltatore, entro 7 giorni, potrà fornire le proprie controdeduzioni e l'eventuale documentazione a supporto; l'Amministrazione, ricevute le controdeduzioni dell'appaltatore, ne valuterà la fondatezza e adotterà le decisioni conseguenti entro i successivi 7 giorni, redigendo apposito verbale in contraddittorio con l'appaltatore.

**7.3** In caso di applicazione delle penali l'Amministrazione emetterà una nota di debito. L'importo delle penali potrà essere detratto direttamente dai corrispettivi fatturati dall'Appaltatore ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

**7.4** L'irrogazione delle penali non esclude il diritto dell'Amministrazione di agire per il ristoro del maggior danno subito, né esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha

determinato l'applicazione della penale.

**7.5** l'importo massimo delle penali applicate non potrà superare complessivamente, ai sensi dell'art. 113-bis comma 4, il 10% del valore netto del singolo contratto esecutivo,. In caso di superamento di detta soglia, l'Agenzia ha la facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore mediante comunicazione, inviata tramite posta elettronica certificata.

#### **Art. 8 – Fatturazione e modalità di pagamento**

**8.1** Il corrispettivo del presente appalto è stabilito a “corpo” e si intende comprensivo di tutto quanto necessario per la puntuale esecuzione dell'appalto in ogni sua componente prestazionale.

Relativamente al compenso per la Verifica di Vulnerabilità sismica lo stesso verrà parametrato rispetto al Livello di Conoscenza effettivamente conseguito su ciascun immobile (LC1, LC2 e LC3).

Il codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti esecutivi del presente contratto normativo verrà indicato di volta in volta dalla Committente. Il CIG dovrà essere indicato nelle singole fatture relative ad ogni contratto esecutivo.

Il pagamento delle prestazioni al netto dell'anticipazione sarà corrisposto a completamento dell'attività inerente l'intero lotto, previa verifica della completezza e conformità della documentazione prodotta a valle della stessa rispetto alle prestazioni richieste, eseguita da parte del Direttore dell'esecuzione contrattuale ai sensi del D.M. 49 del 7 marzo 2018, a seguito dell'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione sull'intero Lotto ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali,

corrispondendo l'importo residuale dovuto con le stesse modalità sopradescritte.

All'esito positivo delle suddette verifiche e prima del pagamento, il Responsabile Unico del Procedimento rilascia il Certificato di Regolare Esecuzione ai fini dell'emissione della relativa fattura.

La Committente provvede a corrispondere l'importo del Certificato di regolare Esecuzione entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato ed alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale che dovrà essere stilata secondo il disposto dell'art. n. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e ss.mm.ii. e - comunque - secondo le indicazioni della Committente. Ai sensi del decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013 n. 55, non possono essere accettate fatture che non siano trasmesse in formato elettronico.

**8.2** Ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 le fatture emesse nei confronti delle Amministrazioni, comprensive d'IVA, dovranno contenere l'indicazione "scissione dei pagamenti". Per effetto di tale regime, all'appaltatore verrà liquidato l'importo della fattura al netto dell'IVA, che sarà versata alle Amministrazioni, secondo quanto previsto dalla normativa fiscale. Eventuali fatture elettroniche prive della citata indicazione saranno rifiutate.

**8.3** Su ogni singolo contratto esecutivo, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016 è prevista l'anticipazione del corrispettivo contrattuale alle condizioni e secondo le modalità stabilite nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

L'anticipazione verrà successivamente compensata mediante trattenuta sull'importo finale inerente il relativo contratto esecutivo.

L'anticipazione è revocata se l'esecuzione del servizio non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'erogazione dell'anticipazione resta subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

a. importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma del servizio;

b. la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all'integrale compensazione;

c. la garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

La fideiussione sarà escussa dalla Committente in caso di insufficiente compensazione o in caso di revoca dell'anticipazione, salvo che

l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima dell'escussione della fideiussione.

**8.4** Al termine delle attività oggetto di ciascun contratto esecutivo, il Direttore dell'Esecuzione procederà in contraddittorio con l'Appaltatore alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni citate in conformità a quanto previsto dal Capitolato. Ultimata la verifica, il Direttore dell'Esecuzione provvederà a rilasciare il Certificato di Regolare Esecuzione e - qualora le attività commesse all'appaltatore siano state eseguite correttamente - autorizzerà quest'ultimo all'emissione della fattura. Delle operazioni di verifica sarà redatto apposito verbale in contraddittorio con l'Appaltatore.

**8.5** Entro 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, verrà effettuato il pagamento di quanto ancora dovuto per le prestazioni eseguite.

**8.6** Entro 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza contrattuale di cui all'articolo 3 ed ultimati tutti i servizi relativi a tutti i contratti esecutivi, la Committente procederà ad una verifica contabile relativa ai contratti esecutivi svolti nell'ambito Contratto normativo. Le risultanze della verifica contabile sull'andamento del Contratto normativo verranno riportate nel "Certificato di Verifica di conformità" del servizio.

Lo svincolo della cauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni oggetto del presente contratto sarà disposto a seguito della sottoscrizione del verbale di cui al precedente paragrafo.

**8.7** Le fatture dovranno essere intestate secondo quanto indicato in ciascun contratto esecutivo.

**8.8** L'Appaltatore, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, è obbligato ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della citata Legge, l'Appaltatore dichiara che i conti correnti bancari/postali dedicati sono i seguenti:

- IBAN \_\_\_\_\_, presso banca \_\_\_\_\_, intestato a \_\_\_\_\_.

I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono:

- \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_).

**8.9** L'Appaltatore si impegna a comunicare alla Committente, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e/o subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge. L'Appaltatore si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti alla Committente, stante l'obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge n. 136/2010. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Agenzia ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di

tracciabilità finanziaria.

**8.10** Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, il presente Contratto potrà essere risolto dalla Committente in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo all'Appaltatore una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3, Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, la Committente provvederà a dare comunicazione dell'intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.

**8.11** Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle stesse. In caso di ritardo nel pagamento per fatti imputabili all'Amministrazione, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento degli interessi moratori.

**8.12** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, l'Amministrazione verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila) maturati dall'Appaltatore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo. In caso di esito positivo della predetta verifica, l'Amministrazione -ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del citato Decreto Ministeriale- procederà alla sospensione del pagamento.

## **Art. 9 – Risoluzione**

**9.1** In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto ed ai contratti esecutivi dallo stesso discendenti che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, che verrà assegnato dall'Amministrazione - a

mezzo posta elettronica certificata per porre fine all'inadempimento - l'Amministrazione medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente Contratto ed i contratti esecutivi dallo stesso discendenti, di ritenere definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento di ogni danno subito.

In ogni caso, si conviene che il presente Contratto e i contratti esecutivi dallo stesso discendenti potranno essere risolti di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare all'Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata, oltre che nei casi indicati nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (Oggetto), 3 (Durata), 5 (Modalità di esecuzione ed oneri a carico dell'Appaltatore), 6 (Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 10 (Divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), 11 (Recesso), 12 (Garanzia di esecuzione), 13 (Subappalto), 14 (Responsabilità civile), 17 (riservatezza), e, altresì, qualora l'ammontare delle penali di cui al precedente art. 8 maturate dall'Appaltatore superi il 10% dell'importo dei corrispettivi dei singoli contratti esecutivi.

**9.2** L'Amministrazione potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto e i contratti esecutivi dallo stesso discendenti, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore -a mezzo posta elettronica certificata, nei seguenti casi:

a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore ai fini della stipula del presente Contratto;



- b) perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
- c) mancato reintegro della cauzione;
- d) mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;
- e) mancato rispetto dei Patti di Integrità;
- f) inadempimento agli obblighi di comunicazione previsti dal D.lgs. n. 159/2011 o da ulteriori disposizioni antimafia emanate successivamente alla stipula del presente contratto, e a ogni ulteriore obbligo indicato all'art. 16 (Disposizioni antimafia) del presente contratto;
- g) negli altri casi previsti nel presente Contratto.

La Committente, inoltre, procederà alla risoluzione del presente contratto qualora nei confronti dell'esecutore e/o dei componenti la compagine sociale dell'esecutore, e/o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

**9.3** In caso di risoluzione l'Amministrazione ha la facoltà di escutere la cauzione per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del maggior danno. In ogni caso resta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere all'esecuzione del Contratto e dei relativi contratti esecutivi a spese dell'Appaltatore.

#### **Art. 10 – Divieto di cessione del contratto-cessione dei crediti**

**10.1** Fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lett. d) n. 2 del Codice, in materia di vicende soggettive dell'Appaltatore, è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

**10.2** In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

**10.3** Con riferimento alla cessione dei crediti da parte dell'appaltatore, si applica il disposto di cui all'art. 106, comma 13 del D.lgs. 50/2016 e le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991 n. 52.

Le cessioni dei crediti diverranno efficaci ed opponibili alla stazione appaltante solo qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

#### **Art. 11 – Recesso**

**11.1** L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente, ossia per singolo ambito territoriale, dal presente Contratto normativo e dai contratti esecutivi dallo stesso discendenti, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016, dandone preventiva comunicazione all'appaltatore a mezzo posta elettronica certificata.

**11.2** Alla data di efficacia del recesso l'Appaltatore dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni.

**11.3** L'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi del predetto art. 109, con esclusione di

ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.

**11.4** Ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, e ss.mm.ii., Agenzia delle Entrate ha diritto di recedere qualora il servizio di cui trattasi divenga acquisibile mediante una sopravvenuta convenzione Consip che preveda condizioni di maggior vantaggio economico per l'Amministrazione stessa e il Contraente non acconsenta alle conseguenti modifiche delle condizioni economiche offerte in sede di gara. L'Amministrazione procederà con il recesso previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni.

#### **Art. 12 - Garanzia di esecuzione**

**12.1** A garanzia dell'esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, l'Appaltatore ha costituito garanzia fideiussoria n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_, una garanzia di esecuzione a favore di Agenzia delle Entrate per una somma pari ad € \_\_\_\_\_.

**12.2** In caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore, l'Amministrazione si rivarrà, senza alcuna formalità, sulla garanzia di cui al precedente comma, incamerandola, a ristoro di ogni danno e delle penali contrattuali, salvi gli ulteriori danni subiti.

**12.3** La cauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto

sarà svincolata, a richiesta dell'Appaltatore, al momento in cui tali obbligazioni saranno state adempiute nella loro totalità.

**12.4** Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di qualsiasi causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro. In caso di mancata reintegrazione nel termine massimo di 15 giorni solari e consecutivi dalla richiesta di integrazione che effettuerà l'Amministrazione, quest'ultima ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno subito.

**12.5** Inoltre, ai sensi dell'art. 103, comma 6, D.lgs. 50/2016, l'operatore economico è tenuto a prestare una cauzione o garanzia fideiussoria bancaria assicurativa per il pagamento della rata di saldo.

### **Art. 13 - Subappalto**

**13.1** Non essendo stato dichiarato nella domanda di partecipazione, è fatto divieto all'Appaltatore, di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto.

*Oppure*

Essendo stato indicato, nell'atto di partecipazione alla procedura di gara, è consentito il subappalto dei seguenti servizi indicati nella domanda di partecipazione:

---

**13.2** A tale fine, l'Appaltatore dovrà trasmettere all'Amministrazione la documentazione di cui all'art. 105, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, AdE non autorizzerà il subappalto. In caso di non completezza

dei documenti presentati, AdE procederà a richiedere all'appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. L'Appaltatore è, altresì, obbligato ad acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.

**13.3** L'Amministrazione rilascerà l'autorizzazione al subappalto, previa verifica della documentazione presentata ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e previo accertamento dei requisiti in capo al Subappaltatore.

**13.4** L'eventuale affidamento in subappalto delle prestazioni di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell'Appaltatore, che rimane pienamente responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste, fatte salve le previsioni di cui all'art.105, c.13 lettere a) e c) del Codice dei Contratti Pubblici.

**13.5** I corrispettivi maturati dal subappaltatore saranno corrisposti direttamente dall'Appaltatore (ad eccezione di quanto previsto dall'art 105, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016), il quale si obbliga a rispettare nei confronti dei propri subappaltatori gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2016. L'appaltatore si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni da

qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

**13.6** L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 105 comma 12 del Codice, deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.

**13.7** In caso ricorrano motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 in capo al subappaltatore, le Amministrazioni revocheranno l'autorizzazione al subappalto.

**13.8** L'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, l'Amministrazione sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

**13.9** L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Amministrazione inadempimenti del subappaltatore; in tal caso l'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.

**13.10** In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod.

civ., salvo il diritto al risarcimento del danno.

#### **Art. 14 – Responsabilità civile**

**14.1** L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da persone o cose, delle Amministrazioni e/o di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze o quant'altro attiene all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili ad essa o a soggetti da essa incaricati.

**14.2** A norma dell'art. 24 comma 4 del Codice dei contratti pubblici, ed in conformità a quanto previsto dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, l'Appaltatore ha stipulato una polizza assicurativa contro i rischi professionali di valore adeguato a quello dell'appalto.

**14.3** Resta inteso che eventuali franchigie o scoperti previsti nella suddetta polizza resterà a carico dell'Appaltatore, assumendo questo l'obbligo dell'integrale risarcimento del danno arrecato alle Committenti e/o a Terzi.

**14.4** L'Appaltatore è inoltre responsabile per i danni non coperti dall'assicurazione o eccedenti il massimale previsto.

**14.5** Le predette polizze assicurative dovranno essere dedicate esclusivamente alle attività oggetto del presente Contratto, avere validità dalla data di stipula del Contratto fino al completamento delle prestazioni previste nel Contratto medesimo - con efficacia della garanzia anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio.

**14.6** Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale

per la Committente e che, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Contratto si risolverà di diritto, con conseguente incameramento della cauzione e fatto salvo l'obbligo di risarcimento di ogni danno subito.

**14.7** Resta in ogni caso inteso che l'Appaltatore è, comunque, responsabile in proprio di quanto l'assicurazione presentata – ancorché accettata dalla Committente - non dovesse garantire al momento del sinistro (per cause quali, a mero titolo esemplificativo, la manifesta - iniziale ovvero sopravvenuta - inadeguatezza della struttura del contratto assicurativo, il mancato pagamento dei premi, l'incapacità economica dell'assicuratore, etc.).

#### **Art. 15 – Oneri fiscali, spese contrattuali**

**15.1** Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del presente contratto, ivi comprese le spese di registrazione, di bollo e ogni altro onere tributario, nonché le spese relative alla pubblicità legale della procedura, ad eccezione di quelli che fanno carico all'Amministrazione per legge.

**15.2** L'Appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto costituiscono operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986, solo in caso d'uso.

Ai sensi dell'art. 1 comma 295 della L. 296/2006 alle Agenzie fiscali si applicano le disposizioni riguardanti le Amministrazioni dello Stato di



cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e, segnatamente, in esso, dell'art. 57 comma 7.

#### **Art. 16 - Disposizioni antimafia**

**16.1** L'Appaltatore prende atto che l'affidamento delle attività, oggetto del presente Contratto, è subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusi la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e il D.lgs. 06 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.

In particolare, l'Appaltatore garantisce che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati nell'art. 85 del citato D.lgs. n. 159/2011, non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

**16.2** L'Appaltatore si impegna a comunicare immediatamente alle Committenti ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi, nonché, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto: a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell'Appaltatore ovvero nei confronti di tutti i soggetti indicati nell'art. 85 del D.lgs. n. 159/2001, anche successivamente alla stipula del Contratto; b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento); c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente Contratto.

**16.3** L'Amministrazione si riserva, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del Contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui ai commi precedenti.

**16.4** Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui sopra nell'arco della durata del Contratto, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà della Committente di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Parimenti, il Contratto si risolverà di diritto ove l'Appaltatore non ottemperi agli impegni assunti ai sensi del presente articolo.

#### **Art. 17 – Riservatezza**

**17.1** L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell'esecuzione del contratto e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

**17.2** L'appaltatore è, inoltre, responsabile dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti e/o dei consulenti di cui dovesse avvalersi.

A tal proposito l'appaltatore dovrà prevedere ogni misura atta a garantire i requisiti di sicurezza delle informazioni trattate, con riferimento a riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, nel rispetto degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "Regolamento").

**17.3** In caso di inadempimento delle obbligazioni di cui al presente articolo le Amministrazioni potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

#### **Art. 18 – Tutela dei dati personali**

**18.1** Lo svolgimento delle attività dedotte in Contratto implica un trattamento di dati personali, in specie riferibili a generalità, codice fiscale, posizione debitoria, conto corrente dedicato dell'Appaltatore. Con la sottoscrizione del presente contratto e per la durata del medesimo, l'Appaltatore assume la qualifica di Responsabile del trattamento dei predetti dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, come meglio dettagliato nell'articolo seguente "Designazione del Responsabile del trattamento".

**18.2** Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente Contratto secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità del presente Contratto e comunque nel rispetto delle previsioni del Regolamento e del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101).

**18.3** Le Parti si impegnano a collaborare fra loro al fine di consentire, nella maniera più agevole possibile, l'esercizio del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali da parte dei soggetti interessati.

**18.4** Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni

in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria.

**18.5** Le Parti si impegnano, altresì, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall'articolo 32 del Regolamento, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.

**18.6** Le Parti dichiarano di aver provveduto, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento e del Consiglio del 27 aprile 2016.

**18.7** I dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del contratto verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.

**18.8** I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile.

**18.9** L'Agenzia delle Entrate potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui al contratto tramite il sito internet [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it), in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge. L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, quale "Responsabile del trattamento" dei dati conferiti per la gestione e l'esecuzione del contratto.

## **Art. 19 – Designazione del Responsabile del trattamento**

**19.1** L'Appaltatore è designato dall'Agenzia delle Entrate "Responsabile del trattamento" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016. Di seguito sono fornite le istruzioni che il Responsabile è tenuto ad osservare per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del Contratto.

**19.2** Il Responsabile, accettando la designazione, conferma la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che si assume e si impegna a procedere al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni che seguono e a quanto, in generale, imposto dalla vigente normativa e dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

**19.3** Il Responsabile è autorizzato, per conto del Titolare, a trattare tutti i dati personali necessari per l'esecuzione delle prestazioni per le sole finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del Contratto e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza alle prescrizioni di legge con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione.

**19.4** I dati personali debbono essere protetti in maniera conforme a quanto disposto dalla normativa vigente e in accordo a quanto riportato nel Contratto.

**19.5** Il Responsabile non produce copie dei dati personali e non esegue nessun altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti; non può, inoltre, diffondere né comunicare dati, oltre ai casi previsti nel contratto o necessari per l'adempimento dello stesso. In nessun caso il Responsabile acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell'ambito di svolgimento del contratto.

**19.6** Il Responsabile si impegna a osservare e far osservare ai propri dipendenti, autorizzati al trattamento dei dati, le disposizioni in materia di protezione dati personali al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso ai dati non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta ed in tal senso si impegna a formare adeguatamente i propri dipendenti in materia di protezione dei dati personali. Il Responsabile si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell'esecuzione del Contratto e a non divulgarli in alcun modo e a non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

**19.7** Il Titolare autorizza il Responsabile alla nomina di altri responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per metter in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016. Qualora il sub responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dati, il Responsabile designato conserva, nei confronti del Titolare, l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

**19.8** Ove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare, anche per fatti imprevisti (danneggiamenti, anomalia di funzionamento delle protezioni e controllo accessi, ecc.), è suo dovere avvertire immediatamente il Titolare ed attuare, comunque, le possibili e ragionevoli misure di

salvaguardia, nonché concordare eventuali ulteriori misure di protezione.

**19.9** Il Responsabile si impegna ad attuare la protezione dei dati personali sin dal momento della progettazione e per impostazione predefinita, adottando le misure di sicurezza previste dall'art. 32 del Regolamento UE 679/2016 e mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate al trattamento dei dati. Il Responsabile dichiara di adottare, nella progettazione, sviluppo e gestione di tutti i servizi informatici, tutti gli accorgimenti di sicurezza informatica in linea con i più elevati standard e best practice, idonei a garantire i più elevati livelli di protezione delle informazioni (per gli aspetti di riservatezza, integrità e disponibilità), ivi incluso il livello di trasporto dei dati, nel loro intero ciclo di vita: invio, acquisizione e memorizzazione, trattamento ed elaborazione e di tutte le eventuali ulteriori operazioni.

**19.10** Il Responsabile dichiara di aver posto in essere idonee procedure tecniche per la verifica di eventuali vulnerabilità del sistema in tutte le sue componenti, e di avere attuato tutte le misure tecniche necessarie al loro superamento.

**19.11** Il Responsabile dichiara di aver adottato specifiche procedure tecniche e organizzative al fine di garantire: a) che i dati siano accessibili al solo personale specificatamente incaricato ed esplicitamente autorizzato; b) il monitoraggio e mantenimento del livello di sicurezza del servizio (rilevazione di vulnerabilità, patching, rilevazione di intrusioni...).

**19.12** Il Responsabile mette a disposizione del Titolare la

documentazione necessaria per dimostrare il rispetto dei propri obblighi e per contribuire alla relativa attività di verifica.

**19.13** I Responsabili della protezione dei dati personali sono:

- per l'Agenzia delle Entrate, il dott. Matteo Piperno, il cui dato di contatto è: entrate.dpo.@agenziaentrate.it;

- per l'Appaltatore, il dott. \_\_\_\_\_, il cui dato di contatto è \_\_\_\_\_.

**19.14** Il Responsabile comunica al Titolare ogni violazione di dati personali senza ingiustificato ritardo (data breach). Tale comunicazione è accompagnata da ogni documentazione utile a permettere al Titolare, se necessario, di notificare la violazione al Garante per la Protezione Dati Personali.

**19.15** Al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato, il Responsabile deve assistere il Titolare, con misure tecniche organizzative adeguate.

**19.16** Il Responsabile dichiara di tenere per iscritto un Registro di tutte le categorie di attività di trattamento effettuate per conto del Titolare e le relative misure di sicurezza tecniche-organizzative adottate.

## **Art. 20 – Responsabile unico del procedimento e Direttore dell'esecuzione**

**20.1** Ciascuna Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate provvederà, nell'ambito dei rispettivi contratti esecutivi, alla nomina del relativo Responsabile unico del procedimento per la fase di esecuzione e del Direttore dell'esecuzione.

## **Art. 21 – Responsabile di contratto per l'Appaltatore**



**21.1** L'appaltatore designa sin d'ora quale proprio responsabile del Contratto con l'AdE il dott. \_\_\_\_\_, il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell'applicazione del Contratto e sarà autorizzato ad agire come principale referente con l'AdE.

**21.2** Il responsabile di contratto dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l'ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile, indirizzo di posta elettronica certificata e fax.

**21.3** Le comunicazioni al responsabile del Contratto pertanto saranno effettuate presso i seguenti recapiti:

➤ Contatto: \_\_\_\_\_;

➤ Telefono \_\_\_\_\_;

➤ E-mail: \_\_\_\_\_.

L'appaltatore dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.

**21.4** Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile di contratto devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti dell'appaltatore medesimo.

**21.5** Il responsabile di contratto dell'appaltatore opererà in collegamento con il Direttore dell'esecuzione delle Amministrazioni coordinandosi con i medesimi.

## **Art. 22 - Patti d'integrità**

**22.1** L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver preso visione dei Patti d'integrità che, anche se non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. L'appaltatore, pertanto, si impegna a tenere un

comportamento in linea con i suddetti Patti d'integrità. In caso di inosservanza dei predetti obblighi, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni.

**22.2** L'Appaltatore prende atto che la validità e l'efficacia del presente contratto è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente legislazione antimafia, incluse le disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., ed al D.lgs. 6.9.2011, n. 159 e s.m.i.

**22.3** L'Agenzia si riserva, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia nei confronti di tutti i soggetti indicati nell'art. 85, D.lgs. n. 159/2011.

#### **Art. 23 – Foro competente**

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma, restando esclusa la compromissione in arbitri.

#### **Art. 24 – Clausola finale**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al codice civile, alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.

I comparenti mi chiedono di omettere la lettura degli allegati, dichiarando di averne esatta ed integrale conoscenza.

Il presente atto pubblico informatico è redatto in parte da me e in parte da persona di mia fiducia sotto mie direttive, in modalità elettronica, così come previsto dall'art. 32 del Codice dei contratti pubblici ed ai sensi dell'art. 47ter, comma 2, della Legge notarile, è stato da me Ufficiale Rogante pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti, i quali lo approvano e lo sottoscrivono, con me Ufficiale Rogante mediante strumenti informatici, essendo le ore \_\_\_\_\_, occupa \_\_\_\_\_ pagine e fin qui la \_\_\_\_\_.

F.to digitalmente – \_\_\_\_\_

F.to digitalmente – \_\_\_\_\_

F.to digitalmente - \_\_\_\_\_

F.to digitalmente – \_\_\_\_\_